

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Al senso dell'articolo 5 della SFDR, "i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web".

81 SCF (la "SCF" o la "**Società**") ha adottato una politica retributiva che – tenendo in considerazione l'organigramma aziendale - da un lato valorizza, oltre a criteri quantitativi, altresì criteri qualitativi, quali la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati; dall'altro, è volta in ogni caso ad evitare che, nella formulazione delle raccomandazioni all'investimento, possano prevalere interessi egoistici o altri fattori di distorsione, rispetto agli interessi dei clienti della Società.

Allo stato, l'ammontare della retribuzione spettante ai soggetti che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza non dipende direttamente ed automaticamente da valutazioni attinenti all'esposizione – singola o aggregata – degli strumenti finanziari raccomandati rispetto ai rischi di sostenibilità. Ad ogni modo, la corretta applicazione delle misure individuate dalla Società per la gestione dei rischi di sostenibilità, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sostenibilità, sono attualmente prese in considerazione ai fini della composizione della valutazione dei profili qualitativi che, come sopra accennato, rilevano ai fini dell'applicazione della politica retributiva adottata.